Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 maggio 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1969
registro n. 18 - Difesa, foglio n. 360

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

GALATI Pietro di Salvatore, classe 1921, da Cinisi (Palermo). — Ardito partigiano, prendeva parte a tutti i combattimenti del proprio reparto segnalandosi per slancio e capacità. Durante le operazioni per l'occupazione di una importante località, guadava alla testa di pochi uomini il fiume Taro, procurando dalle posizioni raggiunte, con il fuoco delle sue armi, notevoli perdite all'avversario. — Ostia Parmense - Fornovo, 8-29 aprile 1945.

POZZESI Carlo Vittorio di Mario, classe 1921, da Borgo Valsugana (Trento). — Costituiva, all'armistizio, nella sua zona i primi gruppi di resistenza mettendo in luce ottime capacità organizzative e tecniche. Nelle numerose missioni cui partecipava, si distingueva per doti di coraggio, di iniziativa, di comando. A conoscenza che un gruppo di artiglieria ippotraina-

ta avversaria doveva transitare in zona montana, riusciva a bloccare con brillamento di mine i movimenti della colonna e successivamente colpiva il nemico duramente con preciso fuoco di armi automatiche e lancio di bombe a mano, provocando perdite gravi e sbandamento nell'avversario. Valido esempio di capacità organizzative e di comando. — Montagne di Visso (Macerata), 8 settembre 1943-15 luglio 1944.

CROCI

DEL VINCIO Rotilio di Bartolomeo, classe 1904, da Manciano (Grosseto). — Bravo sottufficiale, entrava volontariamente nelle file partigiane, mettendo in evidenza, in varie, pericolose azioni, non comuni doti di capacità e coraggio. Zona di Manciano (Grosseto), novembre 1943-luglio 1944.

GIAMBARTOLOMEI Unico di Mario, classe 1922, da Pesaro. — Partigiano valoroso e disciplinato, si distingueva per valore, perizia e senso del dovere nel corso di un duro combattimento. — Casacce di Scheggia, 2 luglio 1944.

(7721)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 590.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale Maggiore della Santissima Annunziata », con sede in Savigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale Maggiore della Santissima Annunziata », di Savigliano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 7 giugno 1894, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale Maggiore della Santissima Annunziata », con sede in Savigliano (Cuneo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cuneo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Savigliano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 7 giugno 1894, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 45, con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 187.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 1. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 195;
Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Campobasso, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Valastro dott. Salvatore, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Albino dott. Dario, funzionario dell'ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maselli ing. princ. Virgilio, rappresentante del genio civile;

Marino dott. Manfredo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vena dott. Nicola, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lavalle Giuseppe, Arteritano Domenico, Genovese Domenico, Piscitelli Mario, Petrone Luigi, Palmiotti Guido e Mastropietro cav. Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Sammartino rag. Pasquale, Alì dott.ssa Ada, Saluppo Pasquale e Tomaro Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Verde avv. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dal-

l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 213

(8290)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1967, registro n. 9, foglio n. 27;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Ferrara presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Bonetti dott. Ivan, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Bertesina dott. Livio, funzionario dell'ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Astolfi ing. sup. Guido, rappresentante del genio civile;

Poltronieri rag. Vittorino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Melloni dott. Tonino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pancaldi Giorgio, Grandi Achille, Ricci Lenin, Cattani Tecnis, Albonetti Giancarlo, Baraldi Sauro e Nicolai Carlo, rappresentanti dei lavoratori;

Travasoni cav. Giuseppe, Capatti rag. Alberto, Araneo dott. Andrea e Santini comm. rag. Gaetano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sabbioni geom. Davide, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 214

(8289)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 225;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Brescia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Papa Fulvio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Pergola dott. Italo, funzionario dell'ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mazzoletti geom. capo Giacomo, rappresentante del genio civile;

Preda dott. Ugo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Milesi dott. Ottorino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cominassi Marco, Borgognoni Mario, Morandini Battista, Alberti Adele, Visini Enzo, Petrali Giovanni e Podavini Romualdo, rappresentanti dei lavoratori;

Reginella dott. Pietro, Boninsegna Giovanni, Penzo dott. Vito e Gambardella dott. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Vacatello dott. Carmelio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 378

(8291)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 95;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Arezzo, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cantucci dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Mugnai dott. Umberto, funzionario dell'ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cannoni dott. ing. Enrico, rappresentante del genio civile;

Bensi dott. Tullio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Susini dott. Alessandro, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Seppia Mauro, Andreini Francesco, Morello Claudio, Lai Guido, Testi Renato, Guadagni Frido e Giustini G. Piero, rappresentanti dei lavoratori;

Goti dott. Guido, Malatesti cav. uff. Virgilio, Castrucci p. a. Mario e Ciofini dott. Donato Ivo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Barbagli geom. Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 379

(8288)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Avellino, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Avellino;

Considerato che per la provincia di Avellino ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Decreta:

Per la provincia di Avellino, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960,

n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 20 febbraio 1969, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

Comune di Lioni, per le località Cupone, Fontanelle, Oppido, Balzata, Cerreta, Cisterna, Granatelle;

Comune di Castelbaronia, per le località Bellamaina, Giuliano;

Comune di Greci, per la località Torrente Proicas;

Comune di Lapio, per la località Tuori;

Comune di S. Mango sul Calore, per le località Piani, Torre, Spineta, Santo, Poppano, S. Anna, Petrara;

Comune di S. Martino Valle Caudina, per le località Bruano, Vallicello, Torretelli, Bosco Grande;

Comune di S. Paolina, per le località Iannace, Ianuario;

Comune di Volturara Irpina, per le località Spineta, Grengi, Olma, Cesinelle, Laura, Piano Freddane, Pozzo, Giardino, Lenze, Sava;

Comune di Cassano Irpino, per le località S. Maria la Longa, Fiume Calore;

Comune di Montemiletto, per le località S. Bartolomeo, Ischia del Mulino, Fiume Calore;

Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, per la località Frana Partenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8200)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1969.
Riduzione dei posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'inquadramento di impiegati di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1968, registro n. 20, foglio n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 7 settembre 1968, con il quale è stato determinato il numero dei posti per l'inquadramento, nel ruolo organico della carriera del personale ausiliario (personale addetto agli uffici e agenti tecnici) del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato;

Considerato che quattro tra gli impiegati inquadrati nel suddetto ruolo, aventi due la qualifica di usciere capo e due quella di agente tecnico, hanno rinunciato all'inquadramento medesimo;

Ritenuta la opportunità di ridurre i posti previsti nel citato decreto ministeriale 4 giugno 1968, per le ripetute qualifiche di usciere capo e di agente tecnico della carriera del personale ausiliario;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella adunanza del 22 luglio 1969;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti già determinato per l'inquadramento, nel ruolo organico della carriera del personale ausiliario (personale addetto agli uffici e agenti tecnici) del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di impiegati di ruolo di altre amministrazioni dello Stato è ridotto di due unità per ciascuna delle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1969

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1969
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 202

(8037)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1969.
Modalità concernenti l'applicazione dell'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235, sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235, concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Visto il proprio precedente decreto 7 novembre 1961, con il quale è stato determinato che l'accertamento precoce della morte deve essere effettuato con il metodo elettrocardiotanato-diagnostico;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 519;

Ritenuta la necessità di adeguare alle attuali esigenze della scienza l'accertamento della morte;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie, negli istituti di cura privati e negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici, l'accertamento della morte deve essere effettuato con il metodo elettrocardiografico.

Quando per il prelievo di organi a fine di trapianto non sia utilizzabile il metodo elettrocardiografico dovrà essere applicato il metodo elettroencefalografico unitamente ai mezzi della semeiotica neurologica clinica e strumentale, che saranno determinati ogni due anni con provvedimento del Ministro per la sanità su conforme parere del Consiglio superiore di sanità.

Quest'ultima metodica di accertamento della morte dovrà essere applicata soltanto in soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali primitive.

L'accertamento di morte sarà fatto in quest'ultimo caso da un collegio medico costituito da un medico legale, da un anestesista rianimatore, da un neurologo esperto in elettroencefalografia. Tale collegio dovrà

esprimere un giudizio unanime ed ognuno dei suoi membri dovrà essere estraneo al gruppo che effettuerà il prelievo e il trapianto.

A cura del collegio dovrà essere redatto un verbale dell'eseguito accertamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(8428)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1969.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Rutigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 1962 e 27 dicembre 1967, con i quali la Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bari, Triggiano, Binetto, Bitetto e Cellammare, in provincia di Bari;

Vista la domanda presentata dalla stessa banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, con i propri decreti 26 ottobre 1962 e 27 dicembre 1967, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Rutigliano, in provincia di Bari.

Oltre che nei casi previsti dagli artt. 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

(8010)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 agosto 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di S. Antioco.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 17 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 6 giugno 1969, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Antioco ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune il direttore di sezione dott. Gaetano Altamura.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione numerosi problemi di pressante necessità ed urgenza.

In particolare ha affrettato l'esecuzione di numerosi lavori pubblici e sta tuttora curando la definizione di alcune iniziative dirette ad ottenere il finanziamento di opere di preminente interesse pubblico.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita per consentire il sollecito perfezionamento della procedura necessaria ad ottenere la realizzazione delle opere pubbliche, nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica azienda, indispensabili per rimediare alla precedente stasi amministrativa dell'ente.

In conseguenza di quanto sopra, si ritiene opportuno prorogare, a termine di legge, con l'unito decreto in data odierna, la gestione commissariale di cui trattasi.

Cagliari, addì 22 agosto 1969

Il prefetto: PRINCIVALLE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di S. Antioco e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Gaetano Altamura;

Rilevato che è venuto a scadere il termine stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Considerato che si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine talune importanti iniziative già in avanzata fase di attuazione, che riguardano i diversi settori dell'amministrazione comunale;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 1203 e dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di S. Antioco, affidata al direttore di sezione dott. Gaetano Altamura, con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata a termine di legge per i motivi di cui in premessa.

Cagliari, addì 22 agosto 1969

Il prefetto: PRINCIVALLE

(8009)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico, ramo Difesa (Esercito) ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito nel comune di Nicastro.

Con decreto interministeriale n. 432 del 20 agosto 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa (Esercito), ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito nel comune di Nicastro, località Cimitero R. G., costituente l'ex poligono di tiro a segno, riportato nel nuovo catasto dei terreni al foglio n. 22, particelle numeri 128 e 129, della superficie complessiva di mq. 24.381.

(8205)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L 1.442.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8192)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L 398.228.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8193)

Autorizzazione al comune di Cannara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Cannara (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8178)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Rovito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.866.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8179)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Grisolia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.137.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8180)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.636.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8181)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Pimonte (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.499.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8182)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Cerreto Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.549.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8183)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.770.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8184)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Genga (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.539.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8185)

Autorizzazione al comune di Torrioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Torrioni (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.551.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8186)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Sperone (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.830.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8187)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Sirignano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.855.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8188)

Autorizzazione al comune di Santa Lucia di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Santa Lucia di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.455.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8189)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Quadrelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.212.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8190)

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Monteverde (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8191)

Autorizzazione al comune di Valdastico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Valdastico (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.301.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8229)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.591.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8230)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.927.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8231)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Piandimeleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.100.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo, stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8232)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.999.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8233)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Urbana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.219.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8234)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Ospedaletto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.641.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8235)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Castelbaldo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.167.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8236)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di San Vitaliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.775.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8237)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Civitella Paganico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.020.914, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8238)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Campagnatico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.487.408, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8239)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Terelle (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.160.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8240)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.179.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8242)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Atina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.447.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8241)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 9 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,40	629,40	629,50	629,50	629,40	629,40	629,50	629,50	629,40	629,50
$ Can.	583,40	583,45	583,25	583,50	583,10	583,40	583,45	583,50	583,40	583,40
Fr Sv.	146,46	146,50	146,59	146,50	146,40	146,50	146,50	146,50	146,49	146,47
Kr D.	83,66	83,68	83,69	83,6550	83,20	83,66	83,65	83,6550	83,66	83,66
Kr N.	88,09	88,12	88,11	88,09	87,70	88,09	88,07	88,09	88,09	88,10
Kr Sv.	121,62	121,65	121,65	121,65	121,10	121,62	121,62	121,65	121,62	121,62
Fol	174,10	174 —	174,07	174 —	174,10	174,10	174,04	174 —	174,10	174,10
Fr B.	12,50	12,50	12,5150	12,5025	12,46	12,50	12,50	12,5025	12,50	12,50
Franco francese	113,49	113,45	113,51	113,4650	113,50	113,49	113,47	113,4650	113,49	113,45
Lst	1499,95	1500,25	1500,65	1500,70	1500,50	1499,95	1500,55	1500,70	1499,95	1500,60
Dm. occ.	158,34	158,40	158,40	158,41	158,50	158,34	158,375	158,41	158,34	158,37
Scell. Austr.	24,33	24,34	24,34	24,3375	24,25	24,33	24,34	24,3375	24,33	24,33
Escudo Port.	22,16	22,15	22,10	22,16	22,05	22,16	22,10	22,16	22,16	22,15
Peseta Sp.	9,03	9,03	9,03	9,0310	9 —	9,03	9,0325	9,0310	9,03	9,03

Media dei titoli del 9 settembre 1969

Rendita 5 % 1935	100,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,50
» 5 % (Ricostruzione)	91,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,55
» 5 % (Città di Trieste)	93,025
» 5 % (Beni Esteri)	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,775
» » » » 1968-83	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,875
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,55
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1969

1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,475
1 Franco svizzero	146,50
1 Corona danese	83,652
1 Corona norvegese	88,08
1 Corona svedese	121,635
1 Fiorino olandese	174,02
1 Franco belga	12,501
1 Franco francese	113,467
1 Lira sterlina	1500,625
1 Marco germanico	158,392
1 Scellino austriaco	24,339
1 Escudo Port.	22,13
1 Peseta Sp.	9,032

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 28 febbraio 1969 al 2 aprile 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 362/69, n. 425/69, n. 467/69, n. 511/69, n. 541/69 e n. 567/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 28 *febbraio* 1969 *al* 6 *marzo* 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	51,15
	- la R.A.U.	53,90
	- la zona I b) (2)	52,45
	- la zona IV a) e b) (2)	52,45
	- la zona IV c) (2)	53,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	47,90
	- il Pakistan	50,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	52,00
	- la zona V c) (2)	57,60
	- il Portogallo e Malta	51,60
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	53,15
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca e la Norvegia	50,50
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	49,40
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	57,85
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	46,50
	- la zona IV c) (2)	46,50
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	42,50
	- la Danimarca	40,50
	- la Svizzera	43,50
	- gli altri paesi terzi	45,50
10.04	Avena	28,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (2)	40,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,75
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,15
	- la zona II (3)	80,65
	- la zona III a) (3)	88,65
	- la zona III b) (3)	85,15
	- la zona IV a) e b) (3)	83,85
	- la zona IV c) (3)	89,15
	- gli altri paesi terzi	76,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	76,65
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	49,85
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	79,25
	- l'Irlanda e il Regno Unito	78,25
	- gli altri paesi terzi	74,25
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	80,85
	- la zona IV b) (3)	81,85
	- gli altri paesi terzi	73,55

Periodo dal 7 marzo 1969 al 13 marzo 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	52,00
	- la R.A.U.	53,90
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	54,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	53,00
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud (2)	58,60
	- la Corea del Sud	59,60
	- il Portogallo	52,55
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	53,90
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50.80
	- la Svizzera	52,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	57,85
	- gli altri paesi terzi	56,90
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	52,50
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	44,25
	- gli altri paesi terzi	46,25
10.04	Avena	28,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (2)	41,00
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,50
	- il Regno Unito	38,75
	- gli altri paesi terzi	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,15
	- la zona II (3)	80,65
	- la zona III a) (3)	88,65
	- la zona III b) (3)	85,15
	- la zona IV a) e b) (3)	85,00
	- la zona IV c) (3)	89,15
	- gli altri paesi terzi	76,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	76,65
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	49,85
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	79,25
	- l'Irlanda e il Regno Unito	78,25
	- gli altri paesi terzi	74,25
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	80,85
	- la zona IV b) (3)	81,85
	- gli altri paesi terzi	73,55

Periodo dal 14 marzo 1969 al 20 marzo 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	52,00
	- la R.A.U.	53,90
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	54,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	53,00
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud (2)	58,60
	- la Corea del Sud	59,60
	- il Portogallo	52,55
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	53,90
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	52,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	57,85
	- gli altri paesi terzi	56,90
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	52,50
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	44,25
	- gli altri paesi terzi	46,25
10.04	Avena	29,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	35,50
	- il Regno Unito	39,75
	- gli altri paesi terzi	41,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,15
	- la zona II (3)	80,65
	- la zona III a) (3)	88,65
	- la zona III b) (3)	85,15
	- la zona IV a) e b) (3)	85,00
	- la zona IV c) (3)	89,15
	- gli altri paesi terzi	76,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	76,65
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	49,85
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	79,25
	- l'Irlanda e il Regno Unito	78,25
	- gli altri paesi terzi	74,25
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	80,85
	- la zona IV b) (3)	81,85
	- gli altri paesi terzi	73,55

Periodo dal 21 marzo 1969 al 24 marzo 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	52,00
	- la R.A.U.	54,85
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	54,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	53,00
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud (2)	59,35
	- la Corea del Sud	59,60
	- il Portogallo	52,55
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	53,90
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	52,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	57,85
	- gli altri paesi terzi	56,90
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	52,50
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	44,25
	- gli altri paesi terzi	46,25
10.04	Avena	29,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	35,50
	- il Regno Unito	39,75
	- gli altri paesi terzi	41,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,15
	- la zona II (3)	80,65
	- la zona III a) (3)	88,65
	- la zona III b) (3)	85,15
	- la zona IV a) e b) (3)	85,00
	- la zona IV c) (3)	89,15
	- gli altri paesi terzi	76,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	76,65
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	49,85
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	79,25
	- l'Irlanda e il Regno Unito	78,25
	- gli altri paesi terzi	74,25
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	80,85
	- la zona IV b) (3)	81,85
	- gli altri paesi terzi	73,55

Periodo dal 25 marzo 1969 al 27 marzo 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	52,00
	- la R.A.U.	54,85
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	54,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	53,00
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e delle Filippine (2)	64,85
	- la Corea del Sud	59,60
	- il Giappone e le Filippine	59,35
	- il Portogallo	52,55
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	53,90
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	52,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	57,85
	- gli altri paesi terzi	56,90
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	52,50
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	44,25
	- gli altri paesi terzi	46,25
10.04	Avena	29,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	35,50
	- il Regno Unito	39,75
	- gli altri paesi terzi	41,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,15
	- la zona II (3)	80,65
	- la zona III a) (3)	88,65
	- la zona III b) (3)	85,15
	- la zona IV a) e b) (3)	85,00
	- la zona IV c) (3)	89,15
	- gli altri paesi terzi	76,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	76,65
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	49,85
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	79,25
	- l'Irlanda e il Regno Unito	78,25
	- gli altri paesi terzi	74,25
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	80,85
	- la zona IV b) (3)	81,85
	- gli altri paesi terzi	73,55

Periodo dal 28 marzo 1969 al 2 aprile 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	52,00
	- la R.A.U.	54,10
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	54,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51.35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	54,50
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e delle Filippine (2)	64,85
	- la Corea del Sud	59,60
	- il Giappone e le Filippine	59,35
	- il Portogallo	52,55
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	52,00
	- le zone II e III (2)	59,85
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	52.50
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	44,25
	- gli altri paesi terzi	48,50
10.04	Avena	29,00
10.05	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	35,50
	- il Regno Unito	39,75
	- gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	83,80
	- la zona III a) e b) (3)	88,80
	- la zona IV a), b) e c) (3)	86,80
	- gli altri paesi terzi	77,80
	- tenore in ceneri da 521 a 600	72,80
	- tenore in ceneri da 601 a 900	68,30
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	76,80
	- gli altri paesi terzi	64.30
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	59,30
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	53,30
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	86,80
	- gli altri paesi terzi	77,80
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	83.80
	- la zona IV b) (3)	86.80
	- gli altri paesi terzi	77,80

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia;

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico);

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero);

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a)* Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Rettifica

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 27 settembre 1968 al 31 ottobre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. numero 1488/68, n. 1542/68, n. 1580/68, n. 1624/68, n. 1640/68, numero 1666/68 e n. 1722/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settori cereali) esportati verso Paesi terzi pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1969, alla pagina 3164, colonna prima, il numero della tariffa per la «Farina di segala» deve leggersi ex 11.01 anzichè ex 10.01.

(6173)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di esercizio venatorio e costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna in comune di Borgoratto Mormorolo.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 il divieto di esercizio venatorio istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino al 30 giugno 1971, con i decreti ministeriali 18 agosto 1959 e successivi, nella località «Costa Pelata» sita in agro del comune di Borgoratto Mormorolo (Pavia), viene revocato a tutti gli effetti. Nella anzidetta zona di «Costa Pelata» viene contemporaneamente costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico sopracitato, un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria la cui superficie di ha. 556 è delimitata dai seguenti confini, meglio specificati nella documentazione agli atti: nord: da quota 439 - strada campestre per frazione Illibardi e cà del Fosso; est: da frazione cà del Fosso - strada provinciale sino al ponte sul torrente Ghiaia in frazione Pianazzo; sud: dal ponte anzidetto lungo il crinale del monte Costa Pelata; ovest: da crinale del monte Costa Pelata - quota 439.

(8118)

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna nei comuni di Sesta Godano e Varese Ligure

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località Montegottero sita nei comuni di Sesta Godano e Varese Ligure (La Spezia), della estensione di ha. 2100 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: «dal passo del Lupo, a confine tra le provincie di Parma e La Spezia, in direzione sud-ovest, si scende a quota 954, a quota 830, poi seguendo il sentiero che passa da quota 807, 829, 834, sino al bivio che scende a Cunie; quindi proseguendo sino alla località Barche scende a quota 623, 624 (Serra d'Arbua) indi 627 (Palarino) sino ad arrivare al canale dei Baresi, per risalire a quota 751 attraverso la località Brugneto. Quindi in direzione sud sino a località Foce ed in direzione sud-est risale a quota 825 e prosegue sino al confine dei comuni di Varese Ligure e Sesta Godano in prossimità del bivio a quota 944; quindi prosegue per quota 869 (Pian di Lago) e scende a sud lungo la valle del torrente Ruschia; in direzione est attraversa la costa Mesceto sino a quota 884 in località Casa Mesceto. Indi segue il sentiero per quota 848, 864 ed in direzione nord-nord-est sale a quota 942 e, sempre seguendo il sentiero, scende fino a quota 736 sale ancora a quota 821 in località il Corno, a quota 937 (Pian di Mezzo) ed in direzione est a quota 1069, 1123 dove lascia il sentiero per seguire la mulattiera sino all'incrocio col sentiero per casa Pasquino che segue sino al confine con la provincia di Massa in località Pian di Merlo passando da quota 959 e 843. Indi, in direzione est-ovest lungo il crinale del massiccio a confine con la provincia di Massa Carrara prima e Parma poi, si arriva a Foce dei tre confini a quota 1408, per poi continuare sempre in tal senso fino alla cima del monte Gottero a quota 1639. Quindi procedendo in direzione nord-sud lungo la linea di confine con la provincia di Parma, arriva a monte Passo del Lupo quota 1505, per poi proseguire fino a passo Lupo punto di partenza.»

(8113)

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna in comune di Papozze

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località Isola del Mezzano sita in comune di Papozze (Rovigo), della estensione di ha. 106 circa, come da confini specificati nella planimetria agli atti.

(8112)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cerignola

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1969, n. 12420/2743, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Longo Michele, nato a Cerignola il 23 aprile 1909, della zona demaniale facente parte del tratturo «Foggia-Ofanto», tronco urbano di Cerignola, estesa mq. 284, riportata in catasto alla partita speciale strade, nella maggiore superficie delle strade del foglio di mappa n. 202 del comune di Cerignola e nella planimetria tratturale con il n. 243-*b*.

(8121)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8568)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 25 agosto 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, in amministrazione straordinaria l'avv. Ugo Fienga, è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8254)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova, frazione del comune di Bagnacavallo, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 agosto 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova, frazione del comune di Bagnacavallo (Ravenna) in amministrazione straordinaria, il rag. Gualtiero Fanti è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8255)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto ragioniere.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 9 agosto 1969, n. 624, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto ragioniere;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 9 agosto 1969;

Visti gli articoli 2, 4 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto ragioniere è così costituita:

on. Arrigo Boldrini, Vice Presidente della Camera, presidente;

on. avv. Gustavo de Meo, Deputato questore, membro;

on. Vittorino Carra, Deputato segretario, membro;

on. Renzo Pigni, Deputato segretario, membro;

dott. Francesco Cosentino, Segretario generale, membro;

dott. Amedeo Martinelli, Consigliere capo servizio del personale, membro;

dott. Giulio Anzilotti, Consigliere capo servizio amministrazione e provveditorato, membro;

avv. Eugenio Azzena, Tesoriere, membro;

dott. Mario Peruzy, Consigliere della Camera, membro e segretario.

Roma, addì 9 agosto 1969

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(8283)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 867, in data 8 luglio 1969, con la quale il presidente della corte di appello di Ancona, nell'informare che il dott. Alberto Mazza, presidente effettivo di quella commissione, è stato nominato procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Enzo Lignola, presidente di sezione della corte stessa;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Lignola dott. Enzo, presidente di sezione presso la corte di appello di Ancona, è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la predetta Corte di appello, in sostituzione del dott. Alberto Mazza.

Roma, addì 11 agosto 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1969
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 11

(8281)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7047 in data 6 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara, bandito con decreto n 917 dell'8 febbraio 1968;

Visti i propri decreti n. 7047 del 6 dicembre 1968 e n. 401 dell'8 marzo 1969, con i quali sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti risultati vincitori;

Viste le dichiarazioni di rinuncia dei candidati ai posti di medico condotto del comune di Trarego Viggiona e dei consorzi medici di Beura Cardezza-Trontano e Falmenta e Uniti;

Tenuta presente la preferenza indicata nelle domande di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti risultati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoelencato medico è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa ed assegnato alla sede a fianco indicata:

Masetti dott. G. Francesco, consorzio medico di Beura Cardezza-Trontano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del consorzio interessato.

Novara, addì 22 agosto 1969

Il medico provinciale f.f.: ROMAGNOLI

(7921)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.